



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 29

Data 05/07/2016

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

Pubblica Non Pubblica

Ordinaria Straordinaria Urgente

1° 2°

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO (art. 52, d.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 446 e art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal d.Lgs. 156/2015).

L'anno duemilasedici, il giorno cinque, del mese di luglio, alle ore 19:00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

	CONSIGLIERI	Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Leopoldo Chieffallo	X	
	Pasquale Torquato	X	
	Antonio Ungaro	X	
	Luca Marrelli	X	
	Roberto Costanzo	X	
Minoranza	<i>Vincenzo Buoncore</i>		X
	Rosario Ungaro		X
	TOTALE	5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott.ssa Mariagrazia Crapella.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n. 9 del 29/02/2008, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Premesso altresì che:

- la legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo a riformare il sistema tributario al fine di rendere il sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita;
- l'articolo 6, comma 6, della legge n. 23/2011, in particolare, ha delegato il Governo ad introdurre *"disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione"*;
- il Titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, emanato in attuazione della legge n. 23/2011 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha modificato la disciplina del diritto di interpello, sostituendo integralmente l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché disciplinando le procedure agli articoli da 2 a 6 del medesimo decreto;

Richiamato l'articolo 8, comma 3, del d.Lgs. n. 156/2015, il quale prevede che gli enti locali adeguino le proprie disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 30 giugno 2016;

Ritenuto pertanto opportuno adottare un nuovo regolamento sul diritto di interpello, coerente alla nuova disciplina contenuta nell'articolo 11 della legge n. 212/2000 nonché negli articoli da 2 a 6 del d.Lgs. n. 156/2015;

Precisato che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello (interpello ordinario, interpello probatorio, interpello antiabuso e interpello disapplicativo) delle quali solamente l'interpello ordinario e l'interpello antiabuso trovano applicazione ai tributi locali;

Visto l'allegato schema di regolamento, redatto in conformità al sopra citato quadro normativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che trattandosi di regolamento volto a disciplinare le procedure per l'esercizio del diritto di interpello senza riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, non opera il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ovvero per l'approvazione delle delibere tributarie ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento sul diritto di interpello*", adottato ai sensi dell'art. 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal d.Lgs. n. 156/2015, il quale si compone di n.8 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016;
- 3) di dare atto altresì che l'adozione del presente regolamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
 - ♦ In via permanente sul sito internet del Comune, www.comunedisanmangodaquino.it, sezione Regolamenti.
- 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO
SUL DIRITTO DI INTERPELLO

*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
e dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 29, in data 05/07/2016

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Diritto di interpello.....	3
Art. 3 - Presentazione dell'istanza di interpello. Effetti.....	3
Art. 4 - Contenuto dell'istanza di interpello.....	4
Art. 5 - Inammissibilità dell'istanza	4
Art. 6 - Risposta all'istanza di interpello	5
Art. 7 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	5
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.....	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, disciplina il diritto di interpello per i tributi comunali del Comune di San Mango d'Aquino
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a dare attuazione ai principi di efficacia, economicità, equità e trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare a garantire il principio di lealtà e di correttezza nel rapporto con il contribuente.
3. L'unità organizzativa competente a rispondere agli interpelli è individuata nel Settore Economico-Finanziario e Tributi.

Art. 2 - Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 3 - Presentazione dell'istanza di interpello. Effetti

1. Ciascun contribuente e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie), qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, possono inoltrare al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello, riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri autorizzati di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 7, comma 2.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
4. I soggetti di cui al commi 1 e 2 dovranno presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla

decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Il Comune verifica le istanze presentate ai sensi dell'art. 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 5 - Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è dichiarata inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui alle lett a) e b) dell'articolo 4, comma 1;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. L'inammissibilità dell'istanza è comunicata al contribuente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 1.

applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

4. Le risposte alle istanze di interpello ovvero comunicazione di inammissibilità della stessa non sono impugnabili.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n. 9 del 29/02/2008 ed ogni altra norma locale in contrasto con il presente Regolamento.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2016.



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio n. 1
Tel. 096896003

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO (art. 52, d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal d.Lgs. n. 156/2015).

PARERE

Il Responsabile del Servizio,
Vista la proposta di Deliberazione;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il DLgs 267/200 e s.m. e i. ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art 147/bis e 183 del DLgs 267/2000 e s.m. e i.

ESPRIME PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

San Mango d'Aquino 05/07/2016





Servizio finanziario

FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pasquale Vaccaro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

Il Presidente
avv. Luca Marretti



Il Segretario comunale
dott.ssa Mariagrazia Crapella



Il sottoscritto Segretario comunale

Visti gli atti d'ufficio


Attesta che

la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata a questo Albo pretorio online al n. 452 del a partire dal 14/07/2016 e vi rimarrà per giorni consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

Dell'adozione della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., con lettera prot. n. Del

Per la pubblicazione all'Albo pretorio online

Pasquale Manfredi



Il Segretario comunale

dott.ssa Mariagrazia Crapella



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 14/07/2016 al 28/07/2016 Come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 8/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

E' divenuta esecutiva il 14/07/2016 perché:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267/2000)



Il Segretario comunale

dott.ssa Mariagrazia Crapella

